

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA - NAPOLI**

Ricorre la docente Amaro Marina, nata a Scafati (SA) l'08/08/1981 ed ivi residente alla via Passanti n. 45, C.F. MRAMRN81M481483G, rapp.ta e difesa, giusta mandato a margine del presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso la segreteria del TAR adito. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o le notificazioni del presente procedimento anche mediante fax al n. 0823/220561 e/o all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it;

CONTRO

- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t.;
- Commissione giudicatrice del concorso a cattedre per la Regione Campania - Classe di concorso A60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, costituita con decreto prot. n. AOODRCA 6494 del 05/05/2016 in persona del Presidente p.t. o di qualunque altro legale rapp.te p.t.;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti:

- a) del decreto prot. MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE (U). 0015023 del 21/10/2016, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, di approvazione e pubblicazione della graduatoria generale di merito, del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, indetto con Decreto del Direttore Generale prot. n. 106 del 23/02/2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, per la Regione Campania relativa alla classe di concorso A60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, nella parte in cui l'odierna ricorrente risulta collocata al posto n. 105 con punti 80.28,

Avv. Pasquale Marotta,
con la presente Vi conferisco mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura ed atti consequenziali con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere e desistere e ritengo il Vostro operato per ralo e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica.
Eleggo domicilio con Voi

in Napoli che
Segreteria

delegandoVi a sotto scrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento. Con il presente atto, il/ sottoscritto/i dichiara/no, altresì, di aver ricevuto la prescritta informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13, D.Lgs 30 giugno 2003, n.196.

Manuela
Plè
Papier

anziché punti 80,78 e, quindi, non attribuisce alla ricorrente ulteriori punti 0,5 per titoli nella graduatoria generale di merito;

- b) della graduatoria generale di merito relativa alla classe di concorso A60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado,, allegata al decreto impugnato sub a), nella parte in cui la ricorrente risulta collocata al posto n. 105 con punti 80,28;
- c) del decreto prot. MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE (U). 0013406 del 14/09/2016 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, di approvazione e pubblicazione della graduatoria generale di merito, rettificata, del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, indetto con Decreto del Direttore Generale prot. n. 106 del 23/02/2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, per la Regione Campania relativa alla classe di concorso A60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, nei limiti di cui sopra e, quindi, nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente ulteriori punti 0,5 per titoli nella graduatoria generale di merito;
- d) della graduatoria generale di merito relativa alla classe di concorso A60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, allegata al decreto impugnato sub c), nei limiti di cui sopra;
- e) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e consequenziale, tra cui:
 - 1. il verbale della Commissione giudicatrice del Concorso per la Regione Campania, per la classe di concorso A60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, relativo alla valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente, con il quale la stessa Commissione ha attribuito alla ricorrente un punteggio complessivo per titoli pari a 12,3 punti, anziché 12,80;
 - 2. il verbale della Commissione giudicatrice del Concorso per la Regione Campania, per la classe di concorso A60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, relativo alla compilazione della graduatoria di merito relativa alla citata classe di concorso,

con il quale la stessa Commissione ha attribuito alla ricorrente la posizione n. 105 nella graduatoria generale di merito, attribuendole, altresì, un punteggio complessivo per titoli pari a 12,3 punti, anziché 12,80.

FATTO

Con decreto del Direttore Generale prot. n. 106 del 23/02/2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, è stato indetto il Concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado.

La ricorrente, in possesso di abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, ha presentato domanda di partecipazione al concorso nella Regione Campania per la classe di concorso A60.

Nella domanda di partecipazione al concorso, ella ha dichiarato tutti i titoli in suo possesso.

Segnatamente, la docente ha dichiarato di essere in possesso:

- 1) dell'abilitazione all'insegnamento valida per la classe di concorso A60, conseguita in data 14/07/2014 presso l'Università degli Studi del Salerno, con votazione pari a 100/100;
- 2) Certificazione linguistica livello C2;
- 3) n. 3 Master Universitari da 60 CFU con esame finale;
- 4) Abilitazione all'esercizio della libera professione di ingegnere;
- 5) n. 4 anni di servizio di insegnamento prestato nella specifica classe di concorso negli aa.ss. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, rispettivamente, presso la Scuola secondaria di primo grado via M. d'Ungheria di Scafati (SA), Scuola secondaria di primo grado A. Criscuolo di Pagani (SA), Scuola secondaria di primo grado via M. d'Ungheria di Scafati (SA) e Scuola secondaria di primo grado A. Criscuolo di Pagani (SA).

Successivamente, ella ha partecipato alle prove scritte del concorso, conseguendo un punteggio pari a 31,98.

Avendo superato le prove scritte, ella è stata ammessa alla prova orale, prova che è stata, brillantemente, superata con un punteggio di 36,00 punti.

In data 14/09/2016, con decreto, prot. MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE (U). 0013406 del 14/09/2016, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata approvata e pubblicazione la graduatoria generale di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, indetto con Decreto del Direttore Generale prot. n. 106 del 23/02/2016, finalizzata al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, per la Regione Campania relativa la classe di concorso A60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado.

In detta graduatoria, la ricorrente è stata collocata al posto n. 103 con punti 80,28.

Ella, pertanto, constatando la mancata attribuzione di ulteriori punti 0,5 per i titoli dichiarati, in data 16/09/2016, ha presentato reclamo all'USR Campania, recante protocollo n. 023530, al fine di ottenere la rettifica del punteggio per titoli ottenuto, da punti 12,3 a punti 12,80 e, conseguentemente, quindi, la rettifica della posizione in graduatoria in virtù del maggior punteggio spettante. Successivamente, in data 21/10/2016, la predetta graduatoria è stata rettificata con decreto, prot. MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE (U). 0015023 del 21/10/2016, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania impugnato sub a).

La ricorrente, nel prendere visione della citata graduatoria di merito, ha riscontrato la mancata attribuzione di ulteriori punti 0,5 per titoli richiesti.

Per effetto della predetta rettifica, la ricorrente è stata collocata al posto n. 105 con punti 80,28, e quindi, con l'attribuzione del medesimo punteggio contestato in sede di reclamo.

Anche in tale ultima graduatoria, quindi, non sono stati attribuiti alla ricorrente ulteriori punti 0,5 per titoli.

Nel dettaglio le sono stati attribuiti i seguenti punteggi:

punti 31,98 per la prova scritta;

punti 36 per la prova orale;

punti 12,3 per titoli;

punteggio totale 80,28.

Ebbene, in merito alla valutazione dei titoli, occorre rilevare che il ricorrente ha diritto all'attribuzione di ulteriori punti 0,5, per complessivi punti 12,80.

Il reclamo presentato, quindi, non ha sortito alcun effetto, atteso che, ad oggi, la graduatoria citata non è stata affatto rettificata secondo le richieste di parte ricorrente.

Si consideri che la ricorrente, attualmente, risulta collocata al posto n. 105, con punti 80,28

Con l'attribuzione dell'ulteriore punteggio rivendicato (ovvero di ulteriori 0,5 punti), ella si collocerebbe al posto n. 97, con punti 80,78.

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DEL DDG N. 106 DEL 23 FEBBRAIO 2016; VIOLAZIONE E FAISA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ADOTTATA CON DECRETO MINISTERIALE N. 94/2016; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 6, 7 e 10 DELLA LEGGE N. 241/90; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONevolezza E ILLOGICITA'.

Come esposto in narrativa, la ricorrente, in occasione della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo, ha indicato i seguenti titoli:

1) Titolo di accesso:

- dell'abilitazione all'insegnamento valida per la classe di concorso A60, conseguita in data 14/07/2014 presso l'Università degli Studi del Salerno, con votazione pari a 100/100; (punti 5 - A.1.1 tabella).

2) Ulteriori titoli valutabili:

- Certificazione linguistica livello C2; (punti 3 - punto B.5.7 tabella)

- n. 3 Master Universitari da 60 CFU con esame finale; (punti 1,50 - punto B.5.8 tabella)

- Abilitazione all'esercizio della libera professione di ingegnere; (punti 0,50 - punto B.5.10 tabella)

- n. 4 anni di servizio di insegnamento prestato nella specifica classe di concorso negli a.a.s.s. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 (punti 2,80 - punto D.1.1 tabella).

Ebbene, la tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, e ripartizione dei relativi punteggi, approvata con Decreto Ministeriale prot. n. 94 del 23/02/2016, al punto A.1 (*Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti per la scuola dell'infanzia o primaria (Massimo punti 10)*), stabilisce: *"A.1.1 Abilitazione specifica diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito, Le abilitazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 1,56*

Punti

- p ≤ 75: 0 punti

- p > 75:

punti, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola

ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi".

Al punto B.5.7, si prevede che *"Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 n. 3889 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 03 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto*

a)C1, PUNTI 2

b)C2, PUNTI 3 "

Al punto B.5.8 *"Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici Punti 0,50".*

Al punto B.5.10 *"Abilitazione all'esercizio della libera professione purchè la medesima abbia attinenza con una o più discipline di insegnamento ricomprese nella specifica classe di concorso punti 0,50"*

Infine, al punto D “Titoli di servizio” si prevede: “D.1.1 Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell’ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L’insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni disabili è valutato solo nella specifica procedura concorsuale.

Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.

È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico

Punti 0,70 Per ciascun anno di servizio”.

Ora, considerato che la graduatoria di merito non precisa il punteggio attribuito ai singoli titoli dichiarati dai candidati, appare opportuno passare in rassegna tutti i titoli dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso.

Ciò posto, occorre sin da subito precisare che la docente in oggetto ha diritto all’attribuzione dei seguenti punteggi:

- Punti 5 per il Titolo di ammissione - dell’abilitazione all’insegnamento valida per la classe di concorso A60, conseguita in data 14/07/2014 presso l’Università degli Studi del Salerno, con votazione pari a 100/100.
- Punti 3 per Certificazione linguistica livello C2;
- Punti 1,50 per i 3 Master;
- Punti 0,50 per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di ingegnere;
- Punti 2,80 per i n. 4 anni di insegnamento.

a) In dettaglio, sulla valutazione del titolo di ammissione, non vi sono dubbi.

Invero, considerato che la ricorrente ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento valida per la classe di concorso A60, conseguita in data 14/07/2014 presso l’Università degli Studi del Salerno, con votazione pari a 100/100, ella ha diritto all’attribuzione di punti 5 per il citato titolo, atteso che,

compiendo l'operazione di calcolo del punteggio così come previsto dalla tabella di valutazione, ne discende che $(100-75) : 5 = 5$ punti.

b) Relativamente alla Certificazione linguistica di livello C2 conseguita in data 28/03/2016 presso il centro accreditato LCCI stante il tenore della tabella di valutazione dei titoli (cfr. punto B.5.7), la ricorrente ha diritto all'attribuzione di Punti 3.

c) Inoltre, relativamente ai Master, occorre evidenziare che la docente ha dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso ben 3 Master stante il tenore della tabella di valutazione dei titoli (cfr. punto B.5.8), la ricorrente ha diritto all'attribuzione di Punti 1,50.

d) Inoltre, relativamente all'abilitazione all'esercizio della libera professione di ingegnere ella ha diritto all'attribuzione di punti 0,50 in virtù del punto B.5.10 della tabella, trattandosi di abilitazione avente attinenza con la disciplina di insegnamento ricompresa nella specifica classe di concorso.

e) Infine la ricorrente, nella domanda di partecipazione al concorso ha dichiarato n. 4 anni di servizio di insegnamento.

Ebbene, relativamente ai n. 4 anni di servizio di insegnamento prestato nella specifica classe di concorso negli aa.ss. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 rispettivamente, presso la Scuola secondaria di primo grado via M. d'Ungheria di Scafati (SA), Scuola secondaria di primo grado A. Criscuolo di Pagani (SA), Scuola secondaria di primo grado via M. d'Ungheria di Scafati (SA) e Scuola secondaria di primo grado A. Criscuolo di Pagani (SA), ella ha diritto all'attribuzione di punti 2,80 in virtù del punto D.1.1 della tabella.

Ebbene, in merito, la tabella di valutazione dei titoli, al punto D "Titoli di servizio" prevede: "D.1.1 Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni disabili è valutato solo nella specifica procedura concorsuale.

Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.

È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico

Punti 0,70 Per ciascun anno di servizio".

Pertanto, ella ha diritto all'attribuzione di 2,80 punti per il servizio di insegnamento dichiarato.

2) VIOLAZIONE DEL DDG N. 106 DEL 23 FEBBRAIO 2016; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ADOTTATA CON DECRETO MINISTERIALE N. 94/2016; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 6, 7 e 10 DELLA LEGGE N. 241/90; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONevolezza E ILLOGICITA'.

Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l'omessa e/o non corretta valutazione dei titoli restano del tutto incomprensibili.

Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione dei suddetti titoli.

In merito, occorre rilevare che la commissione d'esame deve strettamente attenersi alla tabella di valutazione dei titoli richiamata dal bando di concorso, non potendo affatto discostarsene.

Infatti, se è vero che, in sede di pubblico concorso, la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli, è pur vero che quanto (come nel caso di specie) sussiste una tabella di valutazione dei titoli richiamata dal bando di concorso (cfr. art. 8 comma 1 del Bando) la *"La commissione d'esame deve strettamente attenersi alla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso"* (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 18/10/2006, n. 10468).

Di talché, nel momento in cui esiste una tabella di valutazione dei titoli, il margine di discrezionalità per la Commissione si riduce notevolmente, atteso che la stessa Commissione deve limitarsi a verificare la corrispondenza dei titoli dichiarati dai candidati a quelli contemplati dalla stessa tabella allegata al bando di concorso.

Inoltre, la giurisprudenza ha più volte chiarito che *"In sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli; di conseguenza l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice, riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo*

che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà" (T.A.R. Puglia-Lecce, sez. II, 15/01/2014, n. 118). Ebbene, nel caso di specie, appare evidente che la mancata e/o non corretta valutazione dei titoli, posseduti e dichiarati dalla ricorrente, appare del tutto irragionevole ed arbitraria, stante la perfetta corrispondenza, così come chiarito poc'anzi, tra i titoli vantati dalla docente e quelli contemplati dalla tabella di valutazione dei titoli.

Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi e, quindi, andranno annullati, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente all'attribuzione di ulteriori 0,50 punti per titoli, ovvero all'attribuzione di complessivi punti 12,80 per titoli.

3) VIOLAZIONE DEL DDG N. 106 DEL 23 FEBBRAIO 2016; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ADOTTATA CON DECRETO MINISTERIALE N. 94/2016; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 6, 7 e 10 DELLA LEGGE N. 241/90; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA'.

Logica conseguenza di quanto fin qui esposto è una palese carenza di istruttoria da parte dell'Amm.ne resistente.

Invero, da una istruttoria attenta e scrupolosa, l'Amm.ne avrebbe, senza dubbio, proceduto alla piena valutazione dei titoli.

Dunque, tale difetto d'istruttoria rende gli atti impugnati chiaramente illegittimi.

Fermo restando l'assoluta valutabilità dei predetti titoli, ad ogni buon conto, si osserva che l'Amm.ne convenuta avrebbe potuto chiedere alla ricorrente l'esibizione in originale della documentazione de quibus, garantendo, in tal modo, la partecipazione del ricorrente al procedimento e l'esercizio del diritto di difesa.

Il modus operandi posto in essere dall'Amm.ne, invece, ha impedito alla ricorrente di esporre le proprie ragioni e di fornire il supporto documentale predetto, in violazione dei principi che informano l'attività amministrativa di cui agli artt. 6, 7 e 10 della legge n. 241/90.

L'Amm.ne resistente, quindi, avrebbe dovuto operare nel senso su esposto in ossequio al principio generale ricavabile dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 7 agosto 1990, n. 241 il quale stabilisce che " 1. Il responsabile del procedimento:

a) ...;

b) *accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni ... e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali*".

Tale principio si inserisce tra gli istituti diretti ad incentivare la leale collaborazione tra la p.a. ed i soggetti coinvolti nel procedimento e procede, alla stregua di un diretto corollario, dal canone costituzionale di buon andamento amministrativo.

In merito, il T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, con sentenza n. 1740/2011, ha affermato il dovere dell'amministrazione di operare in modo chiaro e lineare, di rispettare l'aspettativa di coerenza con il proprio precedente comportamento, di comportarsi secondo buona fede tenendo in adeguata considerazione l'interesse del privato. Sennonché il cosiddetto "dovere di soccorso" (previsto all'art. 6, comma 1, lett. b, della L. 241/1990), che impone alle amministrazioni di provvedere lealmente a richiedere al soggetto privato le integrazioni documentali utili alla più completa istruttoria procedimentale, deve essere correttamente inteso e interpretato coerentemente con i principi di imparzialità e di buon andamento, predicati dall'art. 97 Cost.

A ciò si aggiunga che l'odierna ricorrente, dopo la pubblicazione della graduatoria generale di merito, constatando l'errata attribuzione del punteggio suddetto, in data 16/09/2016, ha presentato formale reclamo alla Direzione Generale dell'USR per la Campania.

Tuttavia, il suddetto atto non ha sortito alcun effetto, atteso che, ad oggi, la graduatoria citata non è stata affatto rettificata nel senso richiesto dalla ricorrente.

La convenuta Amministrazione non ha fornito alcun chiarimento in ordine al motivo per cui non ha ritenuto valutabili i titoli dichiarati dalla ricorrente.

Tale circostanza ha reso impossibile ripercorrere l'iter logico seguito per addivenire a detto punteggio.

Il predetto comportamento integra una tipica ipotesi di violazione di legge, in antitesi con quanto disposto dalla L. 241/90 "Legge sul procedimento amministrativo" la quale, all'art. 3 rubricato "Motivazione del provvedimento" dispone: "ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, ...omissis... la

motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria" per ragioni di giustizia ed equità.

Si afferma, così, che l'obbligo di provvedere mediante un provvedimento adeguatamente motivato, esiste, oltre che nei casi stabiliti *ope legis*, in fattispecie ulteriori, nelle quali ragioni di giustizia e di equità, impongono l'adozione di un provvedimento al fine di estendere maggiormente la possibilità di protezione contro comportamenti illegittimi dell'Amm.ne.

Il rispetto delle norme sul procedimento, costituisce una tipica ipotesi di limite della discrezionalità amministrativa, di talché implica la necessità che, i provvedimenti amministrativi finali, siano preceduti da un'attenta fase propedeutica di natura istruttoria, al fine di tutelare specifici interessi pubblici. Ebbene, nel caso di specie tale assetto è stato palesemente disatteso, in quanto l'Amm.ne, non solo non ha valutato i titoli legittimamente presentati dal ricorrente, ma non ha riscontrato neppure il reclamo dallo stesso proposto.

A tal proposito, la giurisprudenza ha chiarito che *"Il difetto di motivazione si configura quando non è possibile ricostruire il percorso logico - giuridico seguito nell'emanazione di un atto del quale risultino indecifrabili le ragioni che ne hanno determinato l'adozione. La motivazione di un provvedimento deve supportare in modo logico e coerente la determinazione assunta, sulla base di specifici dati fattuali emergenti dall'istruttoria e con la specificazione delle ragioni giuridiche emergenti dall'istruttoria e con la specificazione delle ragioni giuridiche prese in considerazione dall'Amministrazione"* (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 11 marzo 2010, n. 565).

Ebbene, tale atteggiamento discriminatorio, perpetrato nei confronti della ricorrente, appare del tutto ingiusto, avvolgendo l'intera procedura valutativa da un velo di legittimo sospetto sull'imparzialità in quanto non garantisce il rispetto dei principi costituzionali e, pertanto, va censurato.

I principi di riferimento sopra richiamati stabiliscono l'obbligo di predisporre strumenti e sistemi in grado di garantire la trasparenza e l'imparzialità dello svolgimento delle procedure valutative e non vi è dubbio che la predeterminazione delle relative modalità sia il meccanismo principale per garantire la trasparenza e l'imparzialità delle stesse.

Infine, si osserva, altresì, che l'Amm.ne convenuta avrebbe potuto acquisire d'ufficio la documentazione originale afferente i titoli oggetto di

autodichiarazione, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, che, testualmente, recita *"Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato"*.

Da qui il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere il maggior punteggio rivendicato e, segnatamente, all'attribuzione di punti 12,80 per titoli, in luogo dei 12,3 erroneamente assegnati dall'Amm.ne convenuta.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti favoriscono l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce al ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri che, la ricorrente, attualmente, risulta collocato al posto n. 105, con punti 80,28.

Ora, se si considera che ella, con l'attribuzione dell'ulteriore punteggio rivendicato, si collocherebbe al posto n. 97, con punti 80,78, appare evidente che la stessa "scavalcherebbe" ben 7 candidati.

Oltretutto, occorre aggiungere che, a quanto è dato sapere, anche altri candidati hanno presentato ricorso per la mancata valutazione di alcuni titoli.

Da ciò ne consegue che laddove tali ricorsi venissero accolti, la ricorrente potrebbe perdere posizione in graduatoria.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia attiene a rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta mandato a margine del presente atto.

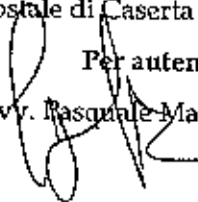
RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto avv. Pasquale Marotta con studio in Caserta alla via Galilei n.14, iscritto al Consiglio dell'Ordine Avvocati di S. Maria CV ed

autorizzato dallo stesso in data 26/01/07 ad effettuare notifiche via posta ex legge n.53/94, previa annotazione al nr. 892 del mio registro cronologico, ho notificato copia conforme del su esteso atto a:

- 1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., domiciliato, *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, alla via Diaz n. 11 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n. 76658537413-6 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 10/11/2016;
- 2) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t., domiciliato, *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, alla via Diaz n. 11 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n. 76658537412-5, spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 10/11/2016;
- 3) Commissione giudicatrice del concorso a cattedre per la Regione Campania - Classe di concorso A60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, costituita con decreto prot. n. AOODRCA 6494 del 03/05/2016, in persona del Presidente p.t. o di qualunque altro legale rapp.te p.t., domiciliato, *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, alla via Diaz n. 11 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n. 76658537411-4, spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 10/11/2016;
- 4) Scisciola Paola, residente in Boscotrecasa (NA) - 80042 - alla via Pastrengo n. 3 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n. 76658537410-3 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 10/11/2016.

Per autentica
Avv. Pasquale Marotta



Per Vidimazione
Ufficio Postale

